- 4.3. Tale insieme di norme rappresenta il necessario dispositivo per l'avvio e la prima applicazione della riforma. Il rispetto dei nuovi "requisiti minimi", sia che si tratti di corsi preesistenti, ridefiniti secondo la nuova normativa, sia che si tratti di corsi di nuova istituzione, è condizione necessaria per l'attivazione e per l'inserimento nel quadro dell'offerta formativa accreditata dal Ministero.
- 4.4. Nel periodo previsto per la graduale attivazione dei corsi sulla base delle disposizioni dettate dai decreti sulle nuove classi, ai corsi di studio istituiti e attivati ai sensi del D.M. 509/99 continuano ad applicarsi i requisiti stabiliti dal D.M. 15 del 27/1/2005, aggiornato dai D.M. 203/2006 e 252/2006, l'osservanza dei quali sarà verificata dal Ministero. All'atto della attivazione dei corsi secondo la nuova disciplina, i corsi funzionanti ex D.M. 509 saranno disattivati, salvo quanto previsto a garanzia della continuità del percorso degli studenti ancora iscritti.
- 4.5. Nel rispetto della libertà di insegnamento, che non è interpretabile come scelta dei contenuti dei singoli insegnamenti non riferibile agli obiettivi formativi prefissati, e che è comunque vincolata al requisito della trasparenza, è indispensabile assicurare una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio. La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno *on line*, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università, ciò che consente una più facile accessibilità e la tempestività negli aggiornamenti. In osservanza delle norme vigenti (art. 12 del DM n. 270/04), e allo scopo di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, i regolamenti didattici dei corsi di studio debbono indicare con chiarezza:
- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
  - c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
  - e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU
  - f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
  - g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
  - h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- I) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- m) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;